

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 2 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 – COMPONENTI, CRITERI DI NOMINA E DECADENZA

ART. 5 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

ART. 6 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURAZIONE INTERNA

ART. 7 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 8 – SEDUTE

ART. 9 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

ART. 10 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 11 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 12 – TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 13 – NORMA TRANSITORIA

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Comune di San Donato Milanese, in conformità a quanto disposto dall' articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010 e s.m.i. , che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, istituisce il Consiglio Tributario.

ART. 2 –FUNZIONI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nel territorio del Comune, messe a disposizione dagli Uffici dell' Agenzia delle Entrate per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.

Esamina altresì le proposte di accertamento pervenute ai sensi dell'art. 38 4° comma e seguenti del DPR 600/73 dagli Uffici dell' Agenzia delle Entrate, al fine di fornire alla stessa elementi utili alla determinazione del reddito complessivo.

Provvede a tal fine a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi e rilevanti, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o anche, se non residenti, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica .

Il Consiglio Tributario comunica tali elementi all' Agenzia delle Entrate e al Comune entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L' AGENZIA DEL TERRITORIO

Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l' Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 – COMPONENTI , CRITERI DI NOMINA , DECADENZA

Il Consiglio Tributario è composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale con votazione a schede segrete, scelti secondo competenze che rispettino l'esigenza di assicurare una adeguata competenza in materia tributaria e fiscale anti perché possano contribuire in modo effettivo all'espletamento dei compiti loro assegnati

Un componente viene individuato tra i designati dai gruppi consiliari di minoranza.

Non sono previste nomine di supplenti.

Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o perdita dei requisiti da parte dei componenti eletti, il Consiglio Comunale provvede ad eleggere i nuovi componenti con votazione a schede segrete.

Un componente decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art.11 del presente regolamento.

ART. 5 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:

a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;

b) risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.

Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- I parlamentari;
- I consiglieri regionali;
- I consiglieri provinciali e comunali;
- I funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali al cui distretto appartiene il Comune di San Donato Milanese, nonché i dipendenti del Comune;
- i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
- le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
- persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro.

ART. 6 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURAZIONE INTERNA

I consiglieri tributari durano in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti.

Al fine di garantire la continuità delle funzioni del Consiglio Tributario, i componenti mantengono l'incarico sino all'insediamento dei successori.

Sono rieleggibili e non possono ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Tributario secondo il suo programma di lavoro ed anche in base alle indicazioni della Giunta Municipale, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

Le determinazioni da trasmettere al Comune e all'Agenzia delle Entrate devono essere assunte dal Consiglio Tributario in seduta plenaria.

ART. 7 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Il Consiglio Tributario individua fra i suoi componenti un Presidente un Vice presidente e un Segretario.

In caso di mancato accordo si provvederà con votazione separata a schede segrete.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 8 – SEDUTE

Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso chieda di esporre le sue ragioni.

Può, invece, presenziarvi senza voto deliberativo il Sindaco o un Assessore da lui delegato.

Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario e verrà custodito agli atti dell'Ufficio Tributi.

ART. 9 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.

In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore.

Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.

La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 10 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Tributario, per le esigenze derivanti dalle proprie funzioni, si rapporta col Sindaco e relaziona quest'ultimo circa le attività svolte dal Consiglio stesso con cadenza semestrale.

Il Consiglio Tributario presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

ART. 11 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza .

L'inosservanza del 2° comma comporta l'invalidità della relativa determinazione.

ART. 12 TRATTAMENTO ECONOMICO

Per i componenti del Consiglio Tributario non è previsto alcun rimborso spese né alcuna remunerazione sotto qualsiasi forma né si prevede la corresponsione di alcuna indennità.

ART. 13 – NORMA TRANSITORIA

In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco per la nomina di cui all'art.7, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Comunale al fine di assicurare l'osservanza della norma predetta.

